

REGOLAMENTO

Parte Prima

NORME GENERALI DEGLI STUDI

Art. 1 - La Facoltà Teologica del Triveneto persegue i suoi fini anzitutto mediante l'istituzione di cicli accademici per il conseguimento dei gradi in Teologia (Baccalaureato, Licenza e Dottorato) e in Scienze Religiose (Laurea e Laurea magistrale), la promozione di adeguate biblioteche, di ricerche e di pubblicazioni scientifiche nonché l'organizzazione di convegni di studio.

Art. 2 - La Facoltà offre i corsi accademici del Ciclo istituzionale e dei corsi superiori di specializzazione (Licenza) e di ricerca (Dottorato) presso la sede di Padova. Quelli di Baccalaureato presso gli Istituti Teologici Affiliati (ITA): Studio Teologico "Card. Celso Costantini" del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone; Studio Teologico Interdiocesano di Gorizia, Trieste, Udine; Studio Teologico Interdiocesano di Treviso, Vittorio Veneto; Studio Teologico "San Zeno" di Verona; Studio Teologico Accademico Tridentino; Studio Teologico del Seminario Vescovile di Vicenza. Quelli di Laurea e di Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) di: ISSR "Giovanni Paolo I" di Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto; ISSR di Bolzano-Bressanone (a statuto speciale); ISSR "Santi Ermagora e Fortunato" di Gorizia, Trieste, Udine; ISSR di Padova; ISSR "Romano Guardini" di Trento; ISSR "San Pietro martire" di Verona; ISSR "Mons. Arnoldo Onisto" di Vicenza.

Lo Studio Teologico Accademico di Bressanone (a statuto speciale), con il suo ISSR, è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto attraverso un accordo di cooperazione.

Art. 3 - La Facoltà è strutturata secondo un “sistema a rete”. Lo scopo del “sistema a rete” è di garantire una unità di intenti, una maggiore razionalizzazione delle risorse e dei compiti, e di promuovere il rigore scientifico dei vari centri teologici. Pertanto, sia il funzionamento degli organi accademici collegiali e delle strutture didattiche sia la gestione amministrativa della Facoltà vanno regolati secondo il criterio dell'essere e dell'operare 'in rete' con tutti i centri accademici della Facoltà Teologica del Triveneto.

I. AUTORITÀ E ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 4 - *Le autorità collegiali della Facoltà sono:*

- a) la Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto;
- b) il Consiglio di Facoltà;
- c) il Consiglio di Istituto della sede di Padova e degli Istituti affiliati e collegati;
- d) il Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna autorità collegiale, a diverso titolo e secondo le sue specifiche competenze (cfr. *Statuto*, 13-19), partecipa in modo corresponsabile alle finalità che motivano e muovono l'intera Facoltà, oltre che al bene dell'Istituto in cui precipuamente operano.

Art. 5 - *Gli organismi collegiali*

Gli organismi collegiali della Facoltà sono:

- a) il Consiglio del Preside;
- b) il Comitato degli ISSR;
- c) il Collegio plenario dei Docenti;
- d) altri organismi.

Art. 6 - *Criteri generali di funzionamento degli organismi accademici collegiali*

- a) Per la validità delle deliberazioni e delle mozioni dei Consigli è richiesto che:
 - 1. gli aventi diritto siano convocati almeno 7 giorni prima (cfr. *Statuto*, 13) mediante lettera inviata per posta cartacea o elettronica;
 - 2. siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto;
 - 3. le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei votanti.
- b) Le deliberazioni riguardanti le persone saranno prese a scrutinio segreto.
- c) Le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri.
- d) I membri degli organismi deliberativi (Commissione Episcopale, Consiglio di Facoltà, Consiglio di amministrazione e Consiglio di Istituto) partecipino personalmente e non per delega.

Art. 7 - *Commissione Episcopale*

Fatto salvo quanto indicato dallo Statuto (cfr. art. 14), la Commissione Episcopale si riunisce di norma due volte l'anno su convocazione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno e determina volta per volta un verbalizzante.

Art. 8 - *Consiglio di Facoltà*

Fatto salvo quanto indicato dallo Statuto (cfr. artt. 15 e 16), il Consiglio di Facoltà si riunisce di norma due volte l'anno. Per i casi urgenti e improrogabili in cui è richiesto il parere e il consenso del Consiglio è data facoltà al Preside di consultare i membri per via telematica e/o telefonica. Spetta al Preside mettere a verbale l'esito della consultazione.

Art. 9 - *Modalità di funzionamento degli altri organismi*

- a) Fatto salvo quanto indicato dallo Statuto (cfr. artt. 17-19), i Consigli di Istituto della sede e degli altri Istituti si riuniscono almeno due volte l'anno, il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose almeno una volta all'anno e il Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno accademico.
- b) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

Art. 10 - *I Consigli di Istituto della sede di Padova e degli Istituti (ITA e ISSR)*

- a) I Consigli di Istituto della Sede di Padova e degli Istituti affiliati e collegati hanno la responsabilità deliberativa sulle rispettive istituzioni accademiche e sono normati dai rispettivi statuti e regolamenti.
- b) I rappresentanti dei Docenti non stabili della sede centrale (quattro) o dell'Istituto (due) vengono eletti ogni due anni.
- c) I rappresentanti degli studenti dell'Istituto, vengono eletti ogni anno con regolare votazione a scrutinio segreto (nel caso di un ISSR: uno per il corso di Laurea e uno per il corso di Laurea Magistrale). Per particolari casi di riservatezza riguardanti persone e nella designazione della terna dei candidati alla nomina di Direttore, è esclusa la loro partecipazione;
- d) Ai Consigli di Istituto partecipano i Rettori dei Seminari e i/le Superiori/e delle Comunità religiose che hanno studenti iscritti, senza diritto di voto.

Art. 11 - *Il Consiglio del Preside*

- a) Il Consiglio del Preside coadiuva il preside nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare nel rapporto con il Consiglio di Facoltà, tenuto conto del "sistema a rete" e del numero elevato dei componenti del Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

- b) Il Consiglio del Preside è composto da:

1. il Preside;
2. il Vice Preside;
3. il Direttore del Ciclo istituzionale;
4. il Direttore del Ciclo di licenza;
5. il Coordinatore del Ciclo di dottorato;
6. due rappresentanti Direttori ITA eletti dal Consiglio di Facoltà ogni quattro anni;
7. due rappresentanti Direttori ISSR eletti dal Consiglio di Facoltà ogni quattro anni;
8. il Segretario generale.

Art. 12 - *Il Collegio Docenti*

- a) Il Collegio Docenti dei cicli della sede di Padova e i Collegi Docenti degli Istituti (ITA e ISSR) sono composti da tutti i Docenti stabili e non stabili (cfr. *Statuto*, 20).
- b) Ciascun Collegio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore o dietro richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta, e ha come compiti:
 1. valutare l'andamento della vita accademica e della didattica;
 2. trattare le questioni accademiche e didattiche a esso sottoposte dal Consiglio di Istituto;
 3. curare l'incremento dell'Istituto.
- c) Tutti i docenti stabili e non stabili (sede, ITA e ISSR) fanno parte del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà.

Art. 13 - *Altri organismi*

- a) All'interno della Facoltà (sede e Istituti) si possono prevedere altri organismi collegiali.
- b) Nella sede della Facoltà sono stati costituiti i seguenti organismi: Commissione per la qualifica dei Docenti, Commissione per l'autovalutazione, Comitato editoriale, Commissione per la gestione scientifica della Biblioteca, Commissione per le borse di studio e Commissione di disciplina.
- c) La durata dell'incarico è di quattro anni rinnovabile una sola volta.

Art. 14 - *Commissione per la qualifica dei Docenti*

- a) La "Commissione per la qualifica dei Docenti" della sede e degli Istituti ha la funzione di verificare i requisiti dei candidati a docenti stabili (straordinari e ordinari) «in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, all'impegno di dedizione alla Facoltà» (*Sapientia christiana*, 28).

- b) La Commissione è composta dal Preside, dai Docenti stabili ordinari della sede e dal Vice Preside;
- c) qualora si verificano i requisiti per la stabilizzazione di un docente appartenente a un ITA o a un ISSR, farà parte della commissione anche il Direttore dell'Istituto proponente.

Art. 15 - *Commissione per l'autovalutazione*

- a) La "Commissione per l'Autovalutazione", costituita su indicazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica, ha lo scopo di accompagnare la Facoltà nelle sue diverse componenti (Sede centrale, ITA e ISSR) a maturare una "cultura della qualità", secondo i parametri stabiliti dal "Processo di Bologna" in dialogo con l'AVEPRO.
- b) La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno ed è composta da:
 - 1. Preside;
 - 2. Segretario generale;
 - 3. un docente stabile e un Direttore di ciclo della sede;
 - 4. due Direttori ITA;
 - 5. due Direttori ISSR;
 - 6. due rappresentanti del personale di segreteria della sede;
 - 7. tre rappresentanti degli studenti della sede (due per il percorso in teologia e uno per il percorso in Scienze religiose).
 - 8. I rappresentanti dei Direttori ITA e ISSR vengono eletti dal Consiglio di Facoltà; gli altri, dai Direttori di ciclo. La durata di incarico è di quattro anni.
- c) La Commissione è presieduta da un responsabile scelto da e tra i suoi membri. Preside e Segretario generale non possono essere eletti come responsabili della commissione.

Art. 16 - *Comitato editoriale*

- a) Il "Comitato editoriale" ha le seguenti finalità:
 - 1. promuovere l'attività editoriale della Facoltà;
 - 2. assicurare, in particolare anche attraverso la collana "Sophia", la diffusione dei risultati della ricerca scientifica attuata in Facoltà;
 - 3. offrire un luogo nel quale docenti e ricercatori possano pubblicare il loro lavoro scientifico;
 - 4. mettere a disposizione strumenti didattici e di divulgazione legati alle aree disciplinari o di insegnamento della Facoltà.
- b) A tale scopo, il Comitato è composto da rappresentanti della sede e degli Istituti Teologici affiliati e Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, indicati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 17 - *Commissione per la gestione scientifica della Biblioteca della sede*

- b) In base alla convenzione tra il Seminario Vescovile di Padova e la Facoltà teologica del Triveneto (7 marzo 2008), l'orientamento per l'acquisto dei libri e delle riviste e la gestione scientifica della Biblioteca sono affidati a una

apposita commissione che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore della Biblioteca.

c) La Commissione è composta:

1. dal Direttore della Biblioteca, che la presiede
2. dal Preside della Facoltà o da un suo delegato
3. dal Rettore del Seminario vescovile di Padova
4. da alcuni docenti della Facoltà appartenenti alle diverse aree disciplinari, cooptati ogni quattro anni dal Direttore della Biblioteca sentito Preside e Rettore.

Art. 18 - *Commissione per le borse di studio*

a) La "Commissione per le borse di studio" ha la funzione di esaminare la documentazione presentata dallo studente che intende partecipare al bando borse di studio e premi o che fa richiesta di esenzione, riduzione, agevolazione nel pagamento della tassa annuale di iscrizione. Le delibere della Commissione tengono conto dei seguenti criteri: regolare iscrizione come studente ordinario/straordinario, reddito dichiarato, regolarità nella frequenza ai corsi e numero degli esami sostenuti annualmente e media dei voti (non inferiore a 27/30).

b) La Commissione è composta da:

1. il Preside, che la presiede;
2. il Direttore del Primo ciclo;
3. il Direttore del Secondo ciclo;
4. il Vice Preside;
5. il Segretario Generale;
6. l'Economo;
7. il Direttore dell'ISSR di Padova.

Art. 19 - *Commissione di disciplina*

La "Commissione di disciplina" si occupa delle procedure previste nelle "Norme di etica accademica" approvate dal Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'articolo 30 dello *Statuto*. L'incarico viene conferito dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà.

II. DOCENTI

Art. 20 - *Nomina del Preside della Facoltà*

Il Preside della Facoltà viene nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica su presentazione da parte del Gran Cancelliere, dopo la scelta operata dalla Commissione episcopale nella terna di docenti stabili della sede centrale proposta dal Consiglio di Facoltà, per votazione a scrutinio segreto.

Egli emette la professione di fede nelle mani del Vice Gran Cancelliere. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

Art. 21 - Nomina del Direttore del Ciclo Istituzionale, del Ciclo di Licenza e di Dottorato

Il Direttore del Primo ciclo, il Direttore del Secondo e il Coordinatore del Terzo ciclo sono da intendersi come collaboratori del Preside per la Sede.

- a) Il Direttore del Primo ciclo viene nominato dal Vice Gran Cancelliere su una terna di Docenti stabili del Ciclo istituzionale presentata dal Preside, previa consultazione con votazione a scrutinio segreto, del Collegio Docenti del Ciclo istituzionale.
- b) Il Direttore del Secondo ciclo viene nominato dal Gran Cancelliere su una terna di Docenti stabili presentata dal Preside, previa consultazione con votazione a scrutinio segreto, del Collegio Docenti del Secondo e Terzo ciclo.
- c) Il Preside coordina il Terzo ciclo personalmente, o tramite un suo delegato.

Art. 22 - Nomina del Direttore di un Istituto (ITA e ISSR)

- a) Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti, designa con votazione segreta una terna di nomi da presentare al Moderatore.
- b) Il Moderatore presenta al Preside della Facoltà il nominativo di uno dei tre candidati. Il Preside chiede il consenso del Consiglio di Facoltà con votazione segreta.
- c) Ottenuto il parere positivo del Consiglio di Facoltà, il Preside presenta al Gran Cancelliere il candidato per la nomina, previo il nulla osta della Commissione Episcopale.
- d) Per la designazione del Direttore hanno diritto di voto tutti i Docenti stabili e non stabili del Consiglio di Istituto, il Moderatore e il Preside o i loro delegati. Nel caso degli ITA, anche il Rettore del Seminario diocesano; ciascun membro elettore vota un candidato della terna.
- e) Qualora nel Consiglio di Istituto non siano insediati in maniera completa i docenti stabili (cfr. *Statuto*, 12, a), spetta al Collegio Docenti designare mediante scrutinio segreto la terna di nomi da presentare al Moderatore.
- f) Qualora un docente scelto per la Direzione non sia stabile, viene nominato Pro Direttore in attesa che venga avviata la procedura di stabilizzazione.

Art. 23 - I Docenti della sede di Padova e degli Istituti (ITA e ISSR)

L'articolazione della Facoltà secondo un "sistema a rete" prevede che il corpo Docenti della sede di Padova e degli Istituti Teologici comprenda Docenti stabili e non stabili, con modalità di assunzione ed esercizio di funzioni diversificate. La Facoltà, inoltre, può avvalersi di Docenti invitati (o *Visiting Professor*) scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

Art. 24 - *I Docenti stabili*

- a) La Facoltà riconosce come Docenti stabili (ordinari e straordinari) coloro che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico, ai quali vengono affidate peculiari responsabilità (cfr. *Statuto*, 22, b). In particolare, spetta ai Docenti stabili:
1. attendere all'attività didattica frontale ossia all'insegnamento per almeno 12 ECTS annuali;
 2. garantire la presenza in sede di almeno due giornate la settimana;
 3. offrire assistenza scientifica agli studenti seguendo i lavori scritti validi per il conseguimento dei titoli accademici;
 4. occuparsi della ricerca scientifica della materia di insegnamento;
 5. contribuire al progresso della disciplina insegnata pubblicando ogni anno almeno un nuovo lavoro scritto (articolo, saggio, studio);
 6. collaborare alla promozione di iniziative accademiche curandone la programmazione e lo svolgimento;
 7. assumere eventuali incarichi istituzionali presso l'Istituto o la Facoltà.
- b) Il Consiglio di Facoltà stabilisce un numero di Docenti stabili per la sede della Facoltà a Padova e per ciascuna sede di Istituto (ITA e ISSR) in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica. Tale numero non potrà essere inferiore a quanto stabilito dagli Statuti. I Docenti stabili possono avere ore di lezione anche in altre sedi.
- c) L'incarico di Docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
- d) I Docenti stabili della sede di Padova possono tenere corsi di insegnamento presso altre Facoltà con il permesso del Preside.
- e) Ogni Docente stabile avrà cura di presentare al Preside o al Direttore una relazione triennale sulla propria attività scientifica ed accademica.
- f) I Docenti stabili possono avvalersi di assistente collaboratore che sia dottorando o ricercatore presso la Facoltà, previo consenso del Preside.
- g) I Docenti stabili straordinari possono divenire Docenti stabili ordinari, dopo almeno tre anni di insegnamento (cfr. *Statuto*, 23, d) facendo richiesta scritta al Preside di Facoltà il quale sentito il parere della "Commissione per la qualifica dei Docenti" e del Consiglio di Facoltà propone al Gran Cancelliere la nomina del candidato a docente stabile ordinario.

Art. 25 - *Designazione e nomina dei Docenti stabili straordinari*

La designazione dei Docenti stabili avviene secondo la procedura di cooptazione delineata all'art. 20. La cooptazione prevede che il candidato sia valutato dalla "Commissione per la qualifica dei Docenti". Conclusa con esito positivo la procedura di cooptazione, si provvederà a richiedere il nulla osta per la promozione del candidato a Docente stabile. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del nulla osta.

Art. 26 - *Procedura di cooptazione*

a) I Docenti stabili della sede sono nominati dal Gran Cancelliere al termine di questo *iter*.

1. in accordo con il Consiglio d'Istituto il Preside della Facoltà individua i candidati, verificando i requisiti richiesti a norma dello Statuto della Facoltà (cfr. art. 23), e chiede il nulla osta all'Ordinario dei singoli.
2. Il Preside convoca la "Commissione per la qualifica dei Docenti" per valutare il *curriculum* dei candidati e designare tre Censori dei quali almeno uno deve essere esterno alla Facoltà (scelto da altre Facoltà teologiche o Istituti italiani e stranieri). I Censori prenderanno in esame la produzione scientifica dei candidati.
3. La Segreteria della Facoltà invia ai Censori con lettera del Preside la documentazione da esaminare. La valutazione scritta da parte dei Censori va inviata in maniera riservata al Preside entro sessanta giorni.
4. Il Preside raccoglie da parte dei Censori singoli giudizi, che rimangono riservati, e produce a sua volta un giudizio di sintesi.
5. Il Preside presenta alla Commissione i singoli giudizi e il suo giudizio di sintesi per ottenere il parere della Commissione.
6. Ottenuto il parere della Commissione, il Preside presenta al Consiglio di Facoltà i candidati, fornendo una scheda sintetica sui singoli. Il Consiglio di Facoltà a scrutinio segreto vota affinché i singoli siano proposti per la nomina a Docenti stabili.
7. Il Preside della Facoltà presenta il giudizio dei Censori e l'esito della votazione del Consiglio di Facoltà alla Commissione Episcopale affinché esprima il suo consenso.
8. Ottenuto il consenso della Commissione Episcopale, il Gran Cancelliere chiede il nulla osta da parte della Congregazione per l'Educazione cattolica.
9. Avuto il nulla osta da parte della Congregazione il Gran Cancelliere provvede a nominare i singoli Docenti stabili.

b) I Docenti stabili degli ITA e degli ISSR sono nominati dal Gran Cancelliere al termine di questo *iter*.

1. In accordo con il Consiglio d'Istituto il Direttore individua i candidati alla stabilità, verificando la presenza dei requisiti richiesti dallo Statuto della Facoltà (cfr. art. 23), chiede il nulla osta all'Ordinario, cura la preparazione del dossier relativo ai candidati e lo trasmette al Preside della Facoltà. Il dossier si compone del *curriculum vitae et operum*, delle pubblicazioni scientifiche (opere e saggi più significativi) prodotte dai candidati, del nulla osta dell'Ordinario dei singoli e della richiesta del Moderatore al Preside della Facoltà.
2. Il Preside della Facoltà convoca la "Commissione per la qualifica dei Docenti" per valutare il *curriculum* dei candidati. In questo caso il Direttore dell'Istituto è membro della Commissione.

3. Il Direttore dell'Istituto presenta i candidati alla Commissione, che valuta il *curriculum* dei candidati e designa la terna dei Censori per la valutazione della produzione scientifica dei candidati. I Censori possono essere scelti anche da altre Facoltà Teologiche o Istituti italiani o stranieri.
 4. La Segreteria dell'Istituto invia ai Censori con lettera del Direttore la documentazione da esaminare. La valutazione scritta da parte dei Censori va inviata in maniera riservata al Direttore dell'Istituto entro sessanta giorni.
 5. Il Direttore dell'Istituto raccoglie da parte dei Censori singoli giudizi, che rimangono riservati, e produce a sua volta un giudizio di sintesi che presenta al Preside della Facoltà.
 6. Il Preside della Facoltà presenta alla Commissione i singoli giudizi e il giudizio di sintesi per ottenere il parere della Commissione.
 7. Ottenuto il parere della Commissione, il Preside presenta al Consiglio di Facoltà i candidati, fornendo una scheda sintetica sui singoli. Il Consiglio di Facoltà a scrutinio segreto vota affinché i singoli siano proposti per la nomina a Docenti stabili.
 8. Il Preside della Facoltà presenta il giudizio dei Censori e l'esito della votazione del Consiglio di Facoltà alla Commissione Episcopale affinché esprima il suo consenso.
 9. Ottenuto il consenso della Commissione Episcopale, il Gran Cancelliere provvede a nominare i singoli Docenti stabili.
 10. Nel caso in cui nell'Istituto non siano già insediati almeno tre docenti stabili l'iter (cfr. art. 26, b, 2-9) è svolto direttamente dal Preside della Facoltà.
- c) Per la cooptazione e la promozione dei Docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC (28 giugno 2008), dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI*, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014).

Art. 27 - *Designazione dei Docenti non stabili*

La Facoltà riconosce come Docenti non stabili (incaricati, a contratto e invitati: cfr. *Statuto*, 24) coloro ai quali affida un incarico temporaneo di insegnamento (uno o più anni), rinnovabile in rapporto alle esigenze della medesima. Quelli della sede ricevono la *missio canonica* o la *venia docendi* dal Vice Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Istituto; quelli degli ITA e degli ISSR, dal Moderatore dell'Istituto, su proposta del Consiglio di Istituto.

- a) Il conferimento dell'incarico di insegnamento a tempo determinato, avviene per cooptazione oppure a seguito di una procedura concorsuale.

- b) Il Docente a contratto è posto sotto la guida di un Docente stabile, che ne coordina la ricerca. Oltre ai compiti indicati nello Statuto (cfr. *Statuto*, 24, d), il Docente a contratto si impegna ad elaborare un lavoro monografico attinente la sezione scientifica o disciplinare del Docente stabile di riferimento. Nel caso in cui il Docente stabile di riferimento venga meno, la decisione sulla responsabilità scientifica della ricerca spetta al Preside o al Direttore.
- c) Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo all'ultimo giorno dell'anno accademico fatto salvo l'espletamento degli obblighi di esame, previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie, fino alla sessione di febbraio dell'anno accademico successivo.

Art. 28 - Docenti emeriti

Al docente ordinario, al compimento del settantesimo anno di età, viene conferito il titolo di "docente emerito", fatto salvo quanto previsto dallo *Statuto* (art. 25, e).

III. STUDENTI

Art. 29 - Le seguenti norme sugli studenti riguardano la Sede della Facoltà che è in Padova, la quale offre il percorso completo degli studi accademici. Ogni Istituto Teologico Affiliato e ogni Istituto Superiore di Scienze Religiose collegato, sono regolati da norme proprie, fatti salvi i criteri di coerenza e di omogeneità con il Regolamento della Facoltà.

Art. 30 - *Categorie di iscritti*

Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

- a) Sono «studenti *ordinari* coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte» e che non sono iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile (cfr. *Statuto*, 27, a. f), pena l'invalidazione degli esami sostenuti presso la Facoltà o l'Istituto (ITA e ISSR). Rientrano nella categoria di studenti ordinari gli studenti *fuori corso* (vedi art. 46), ovvero coloro che non hanno concluso tutti gli esami (compreso esame finale) entro la sessione ordinaria di esami successiva all'anno accademico frequentato come ordinari.
- b) Sono «studenti *straordinari* coloro che dimostrando di essere idonei agli studi teologici frequentano tutte le discipline, o buona parte di esse, con relativo esame» (*Statuto*, 28, a), senza titolo prescritto per il ciclo che frequentano oppure senza le condizioni di sopra (cfr art. 30, a).
- c) Sono «*uditori* gli studenti che con il consenso del Direttore sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi» (*Statuto*, 29). Non è possibile frequentare tutto il curriculum degli studi come studente uditore. Compete ai singoli

Regolamenti degli Istituti Teologici stabilire la quantità dei corsi da seguire come uditore. Lo studente uditore viene immatricolato ma non gode dei diritti propri dello studente ordinario (libretto accademico, rappresentanza negli organi collegiali ed altri).

- d) Sono “*ospiti*” coloro che, all’interno della medesima sede, frequentano corsi di un ciclo di studi diverso da quello a cui sono iscritti come studenti ordinari. In tal caso, essi non devono presentare documentazione per la iscrizione ai corsi. Gli studenti di altra sede devono versare la quota relativa ai corsi frequentati. Gli studenti “ospiti” possono seguire un numero di corsi da concordare con il Direttore del proprio Istituto. Gli Istituti in causa si accordano sulla eventuale quota relativa ai corsi da frequentare.

Art. 31 - *Condizioni per la immatricolazione e per la iscrizione*

- a) Le immatricolazioni e iscrizioni si potranno effettuare, in orari stabiliti dalla Segreteria, in un periodo che va dal 1 giugno fino al giorno di inizio delle lezioni dell’anno accademico; dopo tale data gli studenti eccezionalmente potranno iscriversi fino al termine improrogabile del 30 ottobre documentando il motivo del ritardo, che sarà valutato dal Direttore.
- b) Possono iscriversi come studenti ordinari al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l’ammissione agli studi universitari. Al momento dell’iscrizione il diploma originale deve essere depositato in Segreteria.
- c) Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da Istituti teologici accademici non affiliati o collegati, possono ottenere il riconoscimento, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore del primo ciclo.
- d) Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma/Laurea o di Magistero/Laurea Magistrale in Scienze Religiose dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni del Direttore del primo ciclo.
- e) Sono iscritti come studenti ordinari al ciclo di specializzazione coloro i quali sono in possesso del Diploma di Baccalaureato in Teologia con la qualifica finale non inferiore a 24/30 e alle condizioni dello Statuto della Facoltà (cfr. *Statuto*, 27, d). Chi ha compiuto gli studi teologici in un Seminario diocesano o in uno Studentato religioso, ed è privo del Baccalaureato in Teologia, per l’ammissione al secondo grado accademico deve sostenere in Facoltà l’esame di Baccalaureato, previa omologazione da parte del Direttore dei corsi sostenuti.
- f) Sono iscritti come studenti ordinari al ciclo di Dottorato coloro i quali sono in possesso del grado accademico di Licenza con valutazione finale non inferiore a 26/30.
- g) Si richiede a tutti gli studenti (ordinari, straordinari e uditori) un colloquio con il Direttore e una presentazione scritta: per i seminaristi, del Rettore; per i presbiteri, dell’Ordinario diocesano; per i religiosi, del Superiore religioso. Per gli studenti laici è richiesta una lettera di presentazione di una autorità

ecclesiastica o di un presbitero; in mancanza di questa è lo stesso direttore a rilasciare, dopo il colloquio, una lettera di presentazione.

- h) Uno studente che con la sua condotta rechi grave turbamento al regolare svolgimento delle attività accademiche può essere espulso dalla Facoltà su delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 32 - Studenti stranieri

Documentazione ulteriore richiesta per l'iscrizione degli studenti stranieri:

- a) la traduzione del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione; l'attestazione del numero complessivo degli anni di studio necessari per il conseguimento di tale diploma e la dichiarazione della validità del titolo per l'accesso all'università nel Paese d'origine. Le suddette certificazioni devono essere richieste al Consolato o all'Ambasciata Italiana presso il Paese d'origine o alle Rappresentanze Diplomatiche del Paese d'origine presenti sul territorio italiano;
- b) il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane;
- c) la copia del passaporto o di un documento di identità;
- d) la certificazione del domicilio compatibile con la frequenza ai corsi;
- e) per gli studenti laici, la dichiarazione di responsabilità riguardante il pagamento di vitto, alloggio e spese mediche o la dichiarazione di auto-mantenimento.
- f) Gli studenti chierici o religiosi/e non ancora in possesso del permesso di soggiorno, possono essere iscritti con Lettera di presentazione del proprio Vescovo o del Superiore generale.

Art. 33 - Studenti non cattolici o provenienti da Facoltà Teologiche non cattoliche

Gli studenti non cattolici che si iscrivono al primo ciclo sono tenuti alle condizioni previste agli articoli 30 e 31 (in caso di studenti stranieri). Se non è possibile una lettera di presentazione di un'autorità religiosa, si richiede per l'ammissione un colloquio con il Preside/Direttore. Per l'ammissione al secondo ciclo è richiesto un titolo equiparabile al grado del Baccalaureato e un esame orale sulle aree fondamentali della Teologia cattolica, nelle modalità indicate dal Direttore del secondo ciclo.

Art. 34 - Diritti amministrativi

- a) All'atto dell'iscrizione gli studenti si impegnano a versare l'importo per i diritti amministrativi fissato di anno in anno, secondo le modalità previste dalla Segreteria. L'iscrizione effettuata oltre il termine stabilito comporta una penalità stabilita dalla Segreteria.
- b) Chi non regolarizza la propria posizione secondo le modalità previste non viene considerato iscritto.
- c) Gli studenti ordinari/straordinari fuori corso sono tenuti a iscriversi versando la quota stabilita dalla Segreteria.

- d) Gli studenti uditori versano una quota per ogni corso che intendono frequentare e una tassa annua di iscrizione. Per poter sostenere gli esami lo studente deve risultare regolarmente iscritto.
- e) Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni e i certificati rilasciati dalla Segreteria.

Art. 35 - Rappresentanti degli studenti

I Rappresentanti degli studenti:

- a) sono portavoce delle istanze delle rispettive classi e le esprimono secondo i modi previsti dal Regolamento;
- b) sono eletti all'inizio dell'anno accademico con mandato annuale (entro il mese di ottobre), tra loro ne vengono scelti due che partecipano al Consiglio di Istituto (uno del Ciclo istituzionale e uno del Ciclo di specializzazione) e uno per il Consiglio di Facoltà.
- c) sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi;
- d) I rappresentanti di classe degli studenti eleggono tra loro coloro che li rappresentano presso il Consiglio di Istituto e il Consiglio di Facoltà.
- e) Tramite lettera ai Direttori, il Segretario generale convoca i rappresentanti degli studenti della sede, degli ITA e ISSR per la elezione dei rappresentanti per il Consiglio di Facoltà.
- f) I rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Istituto vengono eletti ogni anno, quelli per il Consiglio di Facoltà vengono eletti per la durata di due anni.

Art. 36 - Assemblee degli studenti

- a) Gli studenti possono radunarsi in assemblea (di classe o di ciclo) per trattare problemi inerenti allo studio e all'attività accademica nel suo insieme, non più di due volte l'anno e per un tempo ogni volta non superiore a due ore di lezione. La richiesta scritta dei rappresentanti di classe, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere presentata al Direttore del Ciclo di studi al quale verrà consegnato il verbale dell'Assemblea.
- b) L'orario e le modalità dell'Assemblea devono venire concordate con il Direttore del Ciclo di studi, sentiti i Docenti interessati.
- c) Gli studenti di un singolo Ciclo possono essere convocati dal Direttore.
- d) Gli studenti possono essere convocati in assemblea generale dal Preside per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita di Facoltà.

IV. ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI

Art. 37 - Gradi accademici

Il curriculum degli studi comprende tre cicli successivi.

- a) Il primo Ciclo, o Ciclo Istituzionale, ha lo scopo di offrire agli studenti una seria formazione di base nelle discipline teologiche fondamentali; ha la durata di cinque anni accademici (equivalenti a 10 semestri e a 300 ECTS) e si conclude con la presentazione di una esercitazione scritta, e con un esame orale per il conseguimento del titolo accademico di Baccalaureato in Teologia.
- b) Il secondo Ciclo, o Ciclo di specializzazione, della durata di due anni accademici (equivalenti a 4 semestri e a 120 ECTS), avvia alla ricerca teologica con metodo scientifico; comporta l'elaborazione e la discussione di una dissertazione scritta e un esame orale; si conclude con il grado accademico di Licenza in Teologia pastorale o Teologia spirituale.
- c) Il terzo Ciclo, o Ciclo di dottorato, della durata non inferiore a un triennio accademico, perfeziona lo studio della teologia; comporta l'elaborazione di una tesi dottorale che rechi un vero contributo al progresso scientifico in teologia; si conclude con il conseguimento del terzo grado accademico o Dottorato.
- d) Tutti gli elaborati e le tesi finali per il conseguimento dei gradi accademici devono essere corredate dalla dichiarazione antiplagio, pena l'invalidazione degli esami o del titolo accademico conseguito.
- e) Le tesi del ciclo di Licenza e del ciclo di Dottorato devono essere consegnate anche in copia digitale.

Art. 38 - Corsi

In base ai cicli di studio i corsi possono distinguersi in fondamentali, complementari e seminariali.

- a) I corsi *fondamentali* sono finalizzati ad offrire, nel primo Ciclo una formazione teologica di base e nel secondo Ciclo a presentare una visione organica e sistematica della teologia pastorale. I corsi vengono indicati come tali nel piano di studi.
- b) I corsi *complementari* o *opzionali* hanno la funzione di specificare la formazione ricevuta nei corsi fondamentali e offrire una formazione specifica.
- c) I corsi *seminariali* approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica.
- d) Possono essere attivati corsi propedeutici che integrano la formazione previa richiesta e che non vengono annoverati nel computo dei crediti e non vengono computati nella media finale.
- e) Tutti gli studenti del primo Ciclo sono tenuti a frequentare due corsi seminariali durante il primo biennio e due corsi seminariali durante il triennio; gli studenti del secondo Ciclo sono tenuti a frequentare due corsi seminariali annuali, che possono avere la forma di laboratorio.
- f) Gli studenti sono invitati a proporre al Consiglio di Istituto tematiche per eventuali corsi seminariali.

Art. 39 - *Qualificazione professionale degli Insegnanti di Religione Cattolica*

- a) Gli studenti di teologia che intendono qualificarsi in vista dell'Insegnamento di Religione Cattolica sono tenuti a frequentare i seguenti corsi e a sostenere i relativi esami: Pedagogia generale, Teoria della scuola e legislazione scolastica, Didattica IRC, Tirocinio didattico.
- b) Gli ECTS acquisiti, eccetto quelli del tirocinio, vengono annoverati nel computo dei crediti; i voti vengono computati nella media finale

Art. 40 - *Obbligo di frequenza*

- a) Lo studio della Teologia richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. Coloro che non possono frequentare tutte le lezioni sono tenuti ad essere presenti ad almeno i due terzi delle ore complessive del corso.
- b) Chi non raggiunge il numero di frequenze obbligatorie non ha diritto a sostenere l'esame al termine del corso.
- c) Eventuali deroghe dall'obbligo di frequenza possono essere concesse in via eccezionale e per motivi gravi solo dal Preside o dal Direttore del ciclo, presentando richiesta scritta ed allegando la debita documentazione, all'inizio del corso.

Art. 41 - *Anno Accademico*

L'Anno accademico è costituito da due semestri, comprendenti ciascuno un minimo di 12 settimane di lezione, complessivamente pari a 60 ECTS¹. Le lezioni dell'anno accademico cominciano a partire dalla prima settimana di ottobre.

Art. 42 - *Omologazioni*

- a) È possibile chiedere l'omologazione di corsi ed esami sostenuti presso altre Facoltà o Istituti Teologici, purché questi corrispondano sostanzialmente a quelli della Facoltà o dell'Istituto per numero di ore, programmi e idoneità dei Docenti.
- b) Per ottenere le omologazioni lo studente deve presentare un certificato di esami, corredato dai programmi dei corsi frequentati, rilasciato dalla Segreteria della Facoltà o dell'Istituto, presso il quale ha sostenuto l'esame, nel quale siano specificati il titolo del corso, il numero dei crediti, la valutazione e la data di esame.

¹ Nel contesto del processo seguito alla dichiarazione di Bologna, nel sistema europeo degli studi accademici il credito-equivale a 25 ore (7-8 ore di frequenza, 14-16 ore di lavoro personale, 2-3 ore di impegno nel contesto di esami) e comprende il tempo dedicato alle lezioni di insegnamento, alle esercitazioni, ai laboratori, allo studio personale e altro. Con una certa approssimazione, si può stabilire la seguente equivalenza tra crediti dell'ordinamento accademico ecclesiastico (CE) e crediti del sistema europeo (ECTS): 1 = 1; 2 = 3; 3 = 5; 4 = 6; 5 = 8; 6 = 10; 7 = 11; 8 = 12 (Cf. CEI - COMITATO PER GLI STUDI SUPERIORI DI TEOLOGIA E DI RELIGIONE CATTOLICA, *Progetto di riordino della formazione teologica in Italia e Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 2004)

- c) Le richieste di omologazione, vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del Direttore, il quale può avvalersi del parere dei Docenti dei corsi.
- d) I voti dei corsi omologati non vengono trascritti in Segreteria e nel libretto d'esami e non vengono computati nella media finale. Invece, per i corsi frequentati presso gli ITA e gli ISSR della Facoltà Teologica del Triveneto vengono omologati con voto e computati nella media finale.
- e) Se il numero dei crediti omologati equivale alla misura di 4/5 dei crediti annuali (60 ECTS), lo studente può essere iscritto all'anno successivo, fatte salve le necessarie integrazioni.
- f) Non è consentito essere ammessi al conseguimento di un titolo accademico solo sulla base di omologazione di corsi frequentati altrove, con eccezione dei casi contemplati all'art. 31, e. Si richiede allo studente la frequenza di un numero di corsi pari almeno a quelli di un anno di crediti. Casi particolari verranno definiti dal Preside o dal Direttore.
- g) Le richieste di omologazione vanno presentate al momento dell'iscrizione. Dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso Università, Facoltà e Istituti teologici.

Art. 43 - *Esami*

- a) Gli esami possono essere sostenuti in forma orale, scritta o mediante elaborato. È lasciata ai Docenti la scelta della modalità.
- b) Gli studenti sono ammessi agli esami delle discipline presenti nel proprio piano di studi se in regola con il pagamento delle tasse e qualora abbiano assolto gli obblighi di frequenza alle lezioni.
- c) Gli studenti hanno cinque anni di tempo per sostenere gli esami, dopo la frequenza al corso. Trascorso tale termine, lo studente dovrà ripetere i corsi. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse a giudizio del Direttore del ciclo o del Preside della Facoltà.
- d) Sono previste tre sessioni ordinarie di esame: sessione estiva, sessione autunnale e sessione invernale.
- e) È prevista una sessione straordinaria di esame all'interno di ciascuno dei due semestri e a determinate condizioni stabilite dalla Direzione.
- f) Il calendario degli esami deve essere fatto conoscere agli studenti almeno un mese prima dell'inizio della sessione.
- g) Durante le sessioni ordinarie di esame le lezioni sono sospese.
- h) Ogni studente ha diritto di sostenere l'esame a cominciare dalla sessione immediatamente successiva allo svolgimento del corso corrispondente purché abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.
- i) La durata dell'esame orale può oscillare tra i dieci e i trenta minuti e va sostenuto dinanzi al Docente titolare del corso.
- j) Lo studente, se accetta il voto dell'esame, appone la sua firma leggibile sul verbale.

- k) È consentito allo studente di ritirarsi dall'esame notificandolo alla Segreteria 48 ore prima del giorno prefissato oppure presentandosi all'appello per comunicarlo al Docente.
- l) Lo studente perde il diritto all'esame non presentandosi all'appello stabilito. In questo caso, fatta eccezione per casi particolari approvati dal Direttore, lo studente non potrà presentarsi alla sessione successiva.
- m) Nel caso in cui lo studente, iniziato l'esame, preferisca non condurlo a termine si scriverà sul verbale (e non sul libretto dello studente) «ritirato» con breve motivazione. Nel caso in cui il Docente valuti insufficiente la prova di esame, si scriverà sul verbale (e non sul libretto dello studente) «non approvato», con breve motivazione. In questi due casi lo studente ha il diritto di sostenere l'esame nella sessione successiva.
- n) Nel caso in cui lo studente non superi l'esame per tre volte, è tenuto a rifrequentare il corso.
- o) In caso di eventuali correzioni di voto sul verbale, si ripeta il voto controfirmandolo.
- p) Ciascun Istituto o ciclo di studi stabilisce quali esami debbano essere sostenuti positivamente per accedere all'esame di altri corsi.

Art. 44 - Valutazione del profitto

- a) La valutazione del profitto tiene conto dei seguenti criteri:
 1. assimilazione ed esposizione corretta dei contenuti;
 2. articolazione tra i contenuti del singolo corso e con altri corsi;
 3. approfondimento dei contenuti come ampliamento di interesse personale;
 4. partecipazione attiva durante le lezioni o ai corsi seminariali.
- b) Il giudizio complessivo tiene conto dei criteri di valutazione in equa proporzione.

Art. 45 - Voti

- a) Il rendimento scolastico dello studente è espresso dai voti riportati nelle diverse prove di esame; esso viene registrato nel verbale d'esame e nel libretto personale.
- b) I voti vengono assegnati in trentesimi; i numeri con cui vengono espressi i voti equivalgono:

18 – 19:	sufficiente (<i>Probatus</i>)
20 – 22:	discreto (<i>Bene Probatus</i>)
23 – 25:	buono (<i>Cum laude</i>)
26 – 28:	molto buono (<i>Magna cum Laude</i>)
29 – 30:	eccellente (<i>Summa cum Laude</i>)

Nel calcolo della media finale dei voti la qualifica viene assegnata con i seguenti criteri di arrotondamento:

18 – 19,50:	sufficiente (<i>Probatus</i>)
20 – 22,50:	discreto (<i>Bene Probatus</i>)
23 – 25,50:	buono (<i>Cum laude</i>)

26 – 28,50:	molto buono (<i>Magna cum Laude</i>)
29 – 30,00:	eccellente (<i>Summa cum Laude</i>)

La media dei corsi viene calcolata come “media ponderata”. La “lode”, avendo valore onorifico, non viene computata.

- c) I voti hanno valore solo se autenticati dalla firma del Docente e dello studente nel verbale.
- d) I voti per l’esame del baccalaureato sono espressi in trentesimi.

Art. 46 - *Studente “fuori corso”*

- a) Gli studenti che, completati gli anni di iscrizione come studenti ordinari, non hanno ancora frequentato tutti i corsi previsti dal piano di studio o che non hanno superato tutte le prove prescritte, vengono considerati fuori corso.
- b) Vengono considerati “fuori corso” anche coloro che, sulla base di motivazioni gravi, presentano domanda al Direttore di sospensione dalla frequenza per almeno un anno accademico.
- c) Gli studenti fuori corso, previa iscrizione annuale, possono sostenere gli esami mancanti entro cinque anni dalla fine del corso. Decorso tale termine la domanda di ammissione all’esame sarà valutata, mediante colloquio, dal Direttore che potrà richiedere di rifrequentare il corso oppure di frequentare corsi integrativi.

Art. 47 - *Certificato di compimento degli studi o di frequenza.*

Completate tutte le prove di esame richieste:

- a) gli studenti *ordinari* che non intendono conseguire il titolo accademico e gli studenti *straordinari* possono richiedere un certificato di compimento degli studi e degli esami sostenuti;
- b) gli studenti *uditori* possono richiedere un certificato di frequenza dei corsi per i quali si sono iscritti e degli esami eventualmente sostenuti.
- c) Gli studenti ordinari che hanno conseguito un titolo accademico ricevono il “Diploma supplement” ossia il “Certificato supplementare” del percorso accademico e delle competenze acquisite.

V. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

ART. 48 - *Finalità della gestione amministrativa*

Premesso che la Facoltà non ha fine di lucro, la sua Amministrazione è tesa ad assicurare unicamente il buon funzionamento della Facoltà stessa nel raggiungimento delle sue finalità.

Qualora si determinassero degli avanzi di bilancio, questi dovranno essere portati a riserva straordinaria.

In caso di liquidazione della Facoltà, il “Patrimonio netto residuo” sarà devoluto ad altro/i ente/i no-profit proposto/i dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 49 - *Il Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) valutare e approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo, predisposto dall'Economo, da presentare alla Commissione episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto;
- b) accettare e destinare eventuali contributi e sovvenzioni esterne erogati alla Facoltà nel rispetto dei vincoli stabiliti dai donatori;
- c) determinare annualmente le tasse accademiche a carico degli studenti;
- d) determinare i compensi dei Docenti legati da contratti di prestazione d'opera intellettuale e degli altri Docenti; valutare i contratti in essere con i dipendenti della Facoltà;
- e) verificare la copertura economica dei costi per le singole voci di spesa;
- f) determinare l'entità dei fondi destinati ad assicurare il diritto allo studio, anche mediante esoneri e riduzioni delle tasse accademiche concesse annualmente agli studenti secondo le procedure approvate;
- g) deliberare i fondi destinati all'erogazione delle borse di studio agli studenti meritevoli;
- h) individuare annualmente le necessità straordinarie della Facoltà da sottoporre all'approvazione della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto;
- i) individuare le risorse possibili per la didattica, la ricerca e la gestione;
- j) autorizzare il Preside a delegare responsabilità agli Officiali (o altro soggetto idoneo), in particolare in materia di sicurezza, privacy, pratiche amministrative e/o altro che ritenesse opportuno;
- k) proporre alla Conferenza Episcopale Triveneta la destinazione dell'eventuale "Patrimonio netto residuo" (cfr. art. 48).

ART. 50 - *Esercizio economico*

L'esercizio economico, cui deve fare riferimento il bilancio annuale, è stabilito dal 1 settembre al 31 agosto, secondo la cadenza dell'anno accademico.

Regolamento approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto il 9 gennaio 2018, con successivo emendamento dell'art. 45 da parte del Consiglio di Facoltà, il 12 aprile 2018.